

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore: ESTERNI - BENEDETTA SIRGIOVANNI

Seduta del 21/02/2019

FATTO

Esperito infruttuosamente il reclamo, il ricorrente si rivolgeva all'ABF lamentandosi, con riferimento a un *dossier* titoli, della mancata comunicazione della variazione della periodicità di rendicontazione, da annuale a trimestrale, con il conseguente addebito del relativo bollo del trimestre in data 04 maggio 2018. Chiedeva, quindi, il rimborso della somma di Euro 356,00 indebitamente trattenuto dall'intermediario a titolo di bollo. L'intermediario chiedeva il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio osserva che il ricorrente, contestando la variazione della rendicontazione da annuale a trimestrale, chiedeva la restituzione delle imposte applicate in ragione della nuova periodicità.

Pertanto, nel caso di specie, occorrerebbe verificare se le imposte pagate dal ricorrente secondo la nuova periodicità siano o meno superiori a quelle da corrispondere in ipotesi di rendicontazione annuale. La questione ha, quindi, ad oggetto l'applicazione della normativa tributaria al rapporto intercorrente tra banca e cliente.

Tale questione esula dalla competenza dell'ABF, come è stato statuito dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 4141/2015 e ribadito recentemente anche dal Collegio di Milano (decisione n. 6149/2018).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA